



**AUTONOMIA DA FIUMICINO**  
**ASSOCIAZIONE APOLITICA SENZA FINALITA' DI LUCRO**  
**Via Marotta n. 66 - FREGENE (00054) - Fiumicino (RM)**

**ATTO COSTITUTIVO**

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di Settembre, in Fregene (RM) Via Marotta n. 66, si conviene quanto segue:

Tra i Signori:

- 1) STROCCHI PIERO, nato a Roma il 20.04.1955, residente in Roma (RM) in Via Panaro n. 3; Codice Fiscale STR PRI 55D20 H5010; Pensionato; Cittadino Italiano;
- 2) SIGNORIELLO MARIA GERARDA, nata a Irsina (MT) il 02.06.1956; residente in Roma (RM) in Via Panaro n. 3; Codice Fiscale: SGN MGR 56H42 E326Z; Quadro Direttivo; Cittadina italiana
- 3) DI CERBO GRAZIELLA, nata a Roma (RM) il 21.10.1954; residente a Frascati (RM) in Via Annibal Caro n. 4; Codice Fiscale: DCR GZL 54R61 H501E; Libera Professionista; Cittadina Italiana;
- 4) STROPPA CLAUDIO, nato a Roma il 30.08.1972; residente in Roma in Via Joan Mirò n. 15; Codice Fiscale: STR CLD 72M30 H501F; Quadro Direttivo; Cittadino Italiano;
- 5) COLELLA ADRIANO, nato a Roma il 29.05.1966; residente in Fregene (RM) Via Marotta n. 66; Codice Fiscale: CLL DRN 66E29 H501N; Impiegato; Cittadino Italiano;
- 6) TRICHILO MAURO, nato a Roma il 02.06.1957; residente in Roma, Via Reggio Calabria n. 3; Codice Fiscale: TRC MRA 57H02 H5010; Dirigente d'Azienda; Cittadino Italiano;
- 7) FATUZZO FABIO, nato a Roma il 11.03.1961; residente in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme n. 87; Codice Fiscale: FTZ FBA 61C11 H501Y; Consulente Aziendale; Cittadino Italiano.

I suindicati Soci Fondatori costituiscono, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, l'Associazione "AUTONOMIA DA FIUMICINO", con sede in Fregene Via Marotta n. 66 Cap. 00054.

- a) L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro;
- b) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto composto da n. 22 articoli, che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) I Soci Fondatori eleggono all'unanimità espressa in questa sede per alzata di mano, il Consiglio Direttivo

dell'Associazione che rimarrà in carica per i primi quattro anni, costituito dai Sigg.ri:

- Strocchi Piero;
- Signoriello Maria Gerarda;
- Di Cerbo Graziella;
- Trichilo Mauro;
- Fatuzzo Fabio.

I Consiglieri nominati qui deliberano di eleggere tramite voto espresso per alzata di mano:


- Strocchi Piero, alla carica di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione;
- Signoriello Maria Gerarda, alla carica di Vice-Presidente;
- Di Cerbo Graziella, alla carica di Segretario Tesoriere;
- Trichilo Mauro, alla carica di Consigliere Direttivo;
- Fatuzzo Fabio, alla carica di Consigliere Direttivo.

Tutti i nominati espressamente accettano la carica, e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente viene sin d'ora autorizzato a compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del presente Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, nonché le altre eventuali formalità.

Gli effetti del presente atto decorrono da ora.

Firma dei Soci Fondatori


Strocchi Piero   
Signoriello Maria Gerarda   
Di Cerbo Graziella   
Stroppa Claudio   
Colella Adriano   
Trichilo Mauro   
Fatuzzo Fabio 

Firma dei Consiglieri nominati


Strocchi Piero



Signoriello Maria Gerarda




Di Cerbo Graziella



Trichilo Mauro



Fatuzzo Fabio



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita tra i Soci Fondatori, l'Associazione denominata: "AUTONOMIA DA FIUMICINO", Associazione apolitica senza finalità di lucro, non riconosciuta, ed in quanto tale disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione ha la Sede Legale in Fregene Fiumicino (RM), Via Marotta n. 66; Cap: 00054.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.

L'oggetto sociale consiste:

1. Nel fare tutto ciò che è necessario per realizzare la nascita di un nuovo Comune autonomo che riunisca le comunità di Fregene e di tutte quelle ubicate a nord di Fregene - nell'ambito dell'attuale estensione del territorio di Fiumicino - che saranno interessate al progetto, mediante distaccamento dall'originario Comune di Fiumicino, e la conseguente creazione di un nuovo Comune;
2. Nel perseguimento dello sviluppo economico e sociale nell'area del nuovo Comune;
3. Nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, siano esse Comunitarie, Statali, Regionali, Provinciali o Comunali, per favorire la cittadinanza e le imprese operanti nel territorio interessato;
4. Nel recuperare e valorizzare i territori interessati al progetto;
5. Nella sicurezza, nel decoro e nella pulizia dei luoghi;
6. Nella valorizzazione delle maggiori risorse della realtà in esame: il Mare ed i suoi accessi, il Turismo, l'Agricoltura del territorio ed il Commercio locale, con le relative attività indotte e collegate;



7. Nell'implementazione dell'offerta culturale e sportiva;
8. Nel realizzare tutto ciò che necessita per il perseguimento delle su indicate finalità.

Nella propria Sede Legale, l'Associazione potrà inoltre svolgere altre attività prevalentemente di natura culturale o ricreativa a beneficio dei propri Soci.

#### Art. 3 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione e dalle successive adesioni, da beni mobili e immobili che l'Associazione potrà possedere in avvenire, nonché da Fondi di Riserva costituiti con eventuali avanzi di Bilancio e da eventuali elargizioni straordinarie da parte di Soci e/o di soggetti terzi esterni all'Associazione.

#### Art. 4 - Entrate

Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative annue dei Soci;
- Contributi ordinari o straordinari dei Soci;
- Altri contributi devoluti per le finalità sociali, da soggetti terzi anche esterni all'Associazione.

#### Art. 5 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 2021.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio (o il Rendiconto Consuntivo) che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'Esercizio sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale Avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### Art. 6 - Soci


Sono Soci gli iscritti all'Associazione, che partecipano alle attività sociali.

Soci dell'Associazione possono essere solo le persone fisiche.

Non possono essere Soci dell'Associazione, i soggetti dotati di personalità giuridica.

#### Art. 7 - Richieste di ammissione

Le Richieste di ammissione per diventare Soci, vengono esaminate e approvate, oppure respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the right side, there are two large, stylized signatures, one above the other. At the bottom center, there are four smaller handwritten marks: a blue scribble, a long horizontal line with a diagonal stroke, a set of initials 'PS' with a flourish below, and a large capital letter 'A'.

reiezione della richiesta non accettata, ne indicherà le motivazioni.

Il richiedente, con la Richiesta di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì impegnarsi a versare la Quota associativa annuale.

#### Art. 8 - Categorie dei soci

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- Soci Fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva, hanno dato vita all'Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua fase costitutiva;
- Soci Sostenitori: coloro che corrispondono contributi a sostegno delle finalità dell'Associazione.

I Soci versando la quota associativa deliberata dall'Associazione, avranno il diritto di voto nelle Assemblee sociali alle quali partecipano direttamente o per delega formale conferita ad altro Socio.

Ciascun Socio, in sede assembleare, potrà rappresentare al massimo cinque Soci.

Ogni Socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi Soci a carattere temporaneo.

#### Art. 9 - Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

#### Art. 10 - Decadenza dei Soci

Si decade dalla qualifica di Socio:

- per dimissioni volontarie;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per espulsione nel caso di gravi infrazioni compiute in dispregio delle norme statutarie e nel caso di tenuta di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le espulsioni verranno deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.

La quota o il contributo a sostegno delle finalità dell'Associazione non sono restituibili e sono intrasmissibili.

#### Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo.

Potrà essere prevista la nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, del Collegio dei Probiviri - costituito da tre componenti - e del Revisore Legale, o dal Collegio dei Revisori costituito da tre componenti.

#### Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma inviato ai Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei Soci.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:


- deliberare sull'approvazione del Bilancio o del Rendiconto a consuntivo accompagnato nel caso da una breve Relazione illustrativa del Presidente;
- deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulla misura della quota associativa, e su eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea Straordinaria è convocata a seguito di richiesta scritta e motivata, avanzata almeno dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure dalla metà più uno dei Soci.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalle relative richieste.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- sull'integrazione degli Organi sociali elettivi anche qualora la decadenza degli stessi possa comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea Ordinaria utile;
- su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;

A series of handwritten signatures and initials at the bottom of the page. From left to right: a signature with a small '6' above it, a blue signature, a signature with a large 'A', the initials 'PS', and another signature.

A vertical handwritten signature on the right margin of the page.

- sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della sua liquidazione, nel rispetto dell'art. 21 dello Statuto.

#### Art. 13 - Validità Assembleare

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto, e delibera validamente - con voto espresso per alzata di mano - dalla maggioranza dei presenti, diretti e con delega.

Ogni Socio ha diritto ad un voto; può essere delegato al massimo da cinque altri Soci non presenti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto, e delibera validamente - con voto espresso per alzata di mano - dalla maggioranza dei presenti.

In Seconda Convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria, che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

#### Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario verbalizzatore.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia del Verbale deve essere tenuto a disposizione di tutti i Soci.

#### Art. 15 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima della data stabilita per la tenuta dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:



- essere Socio Fondatore o Socio Ordinario dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente Statuto;
- non ricoprire cariche sociali in Enti, Amministrazioni, Società ed Associazioni incompatibili o con finalità contrastanti o contrarie a questa Associazione.

Il venir meno, nel corso del mandato, dei requisiti previsti nel presente Statuto per poter assumere la qualifica di Socio, e comporta l'immediata decadenza del Socio stesso.

#### Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 9 membri, che vengono nominati tra e dai Soci Fondatori, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese documentate nel caso autocertificate e comunque firmate - per approvazione - dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei componenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Anche qui, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un Verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere con la mansione di Segretario verbalizzatore.

Lo stesso Verbale deve essere tenuto a disposizione dei Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne eventualmente la diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o di Revisore Legale, o di componente del Collegio dei Revisori eventualmente nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per cinque volte, anche non consecutive, decade dalla carica.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti in carica, provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per sostituire i Consiglieri mancanti; i

sostituti nominati, resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- decidere sulle richieste di ammissione dei Soci;
- redigere il Bilancio o il Rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario e qualora venga richiesto dai Soci, secondo le modalità già note;
- redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- adottare i provvedimenti di espulsione dei Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, nonché la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

#### Art. 18 - Mansioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente.


Il Segretario Tesoriere dà esecuzione alle decisioni del Presidente ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il Verbale delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della corretta tenuta dei Libri Contabili.

#### Art. 19 - Bilancio o Rendiconto Consuntivo di Esercizio

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio o Rendiconto Consuntivo di Esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio o Rendiconto Consuntivo deve comunque informare sulla situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata

9





indicazione dell'eventuale attività commerciale svolta accanto ed a supporto dell'attività istituzionale.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio o Rendiconto di Esercizio, deve essere messo a disposizione di tutti i Soci, copia dello stesso.

#### Art. 20 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie insorte o insorgenti tra i Soci e l'Associazione o suoi Organi, saranno eventualmente sottoposte alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi, nel caso, ad opera dell'Assemblea dei Soci.

Il lodo relativo sarà inappellabile.

#### Art. 21 - Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale.

La richiesta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 3/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, validamente costituita con la presenza di almeno i 3/5 dei Soci aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che seconda convocazione, della maggioranza dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il Patrimonio residuo dopo la Liquidazione dell'Associazione potrà essere devoluto ad un'altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, od eventualmente imposta dalla Legge.

#### Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Il presente Atto Costitutivo e Statuto è redatto su dieci (10) pagine meccanograficamente dattiloscritte, e consta di ventidue (22) articoli.

